

# REGOLAMENTO PER L'AGEVOLAZIONE DELLE NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI, DI LAVORO AUTONOMO E DI PROMOZIONE TERRITORIALE

Approvato con delibera C.C. n° 6/2016

Modificato con delibera C.C. nº 29/2018

Modificato con delibera C.C. nº 32/2020

#### **INDICE**

- Art. 1 Principio generale
- Art. 2 Ambito di applicazione e scopo del regolamento
- Art. 3 Agevolazioni in materia di imposta municipale propria "Nuova IMU di cui alla L. 160/2019"
- Art. 4 Agevolazioni in materia di TRIBUTO COMUNALE sui rifiuti "TARI"
- Art. 5 Soggetti beneficiari

### Art. 5 bis – Modalità operative di erogazione del contributo

- Art. 6 Esclusioni
- Art. 7 Attività di controllo
- Art. 8 Tutela dei dati personali
- Art. 9 Efficacia

#### **ARTICOLO 1 – PRINCIPIO GENERALE**

- 1.Il Comune, nell'esercizio della sua autonomia e nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, provvede all'erogazione di contributi a soggetti privati o ditte, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel pieno rispetto dei principi di equità, imparzialità, trasparenza ed efficacia, e con la finalità della più vasta utilità sociale possibile della comunità amministrata e del suo sviluppo.
- 2.La concessione dei contributi è finalizzata:
- a stimolare ed incentivare la crescita e la salvaguardia del settore economico produttivo, dell'economia locale, con particolare riguardo alle attività commerciali, artigianali e tradizionali;
- alla tutela dell'interesse collettivo individuabile in un incremento del tessuto produttivo e delle attività di valorizzazione e promozione del territorio che favoriscono la crescita e la qualità dei servizi fruibili da tutti.
- 3.La concessione del contributo è valutata secondo i seguenti criteri:
- a) Incremento del tessuto economico assicurato dall'avvio di nuove iniziative del settore produttivo:
- b) La possibilità di concedere il beneficio a tutti i soggetti che presentano i requisiti richiesti, anche in considerazione del diverso assetto e delle problematiche del territorio comunale.

#### ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

- 1.Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'erogazione di contributi per l'abbattimento dell'imposta municipale propria "Nuova IMU di cui alla L. 160/2019" e del Tributo comunale sui rifiuti "TARI" a favore di soggetti passivi, come definiti al successivo articolo 5, per favorire l'insediamento di nuove attività.
- 2.Gli incentivi consistono nella corresponsione di un contributo dell'importo massimo pari a quanto versato per l'imposta Municipale propria "Nuova IMU di cui alla L. 160/2019" e/o il Tributo comunale sui rifiuti "TARI" e si intendono applicabili ai soli immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività a partire dal 2016.

# ARTICOLO 3 – AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "NUOVA IMU DI CUI ALLA L. 160/2019"

- 1.A partire dal 1 gennaio 2016 per il primo triennio di attività compatibilmente con la disponibilità di bilancio, sarà concesso un contributo massimo pari a:
- 100% di quanto corrisposto dai soggetti passivi a titolo di Imposta Municipale propria (Nuova IMU di cui alla L. 160/2019) sugli immobili interamente utilizzati per lo svolgimento di nuove attività come definite al successivo articolo 5, ma comunque entro il limite massimo di Euro 1.000,00 (mille)
- 2.Il contributo di cui al comma precedente sarà rapportato al periodo dell'anno in cui ricorrono tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento.
- 3. Tale percentuale sarà ridotta proporzionalmente qualora l'importo complessivo dei contributi da corrispondere ai beneficiari superi lo stanziamento di bilancio.
- 4.I soggetti che usufruiscono del contributo di cui al precedente comma 2, sono tenuti al pagamento dell'imposta e ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonchè di ogni altro atto e adempimento richiesto dalla normativa in materia di nuova Nuova IMU di cui alla L.

160/2019 salvo successiva liquidazione del contributo ai sensi dell'art. 5 bis del presente regolamento.

#### ARTICOLO 4 – AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI "TARI"

- 1.A partire dal 1 gennaio 2016, per il primo triennio di attività compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sarà concesso un contributo rapportato al periodo dell'anno in cui ricorrono tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento e pari a:
- -100% di quanto corrisposto a titolo di TARI, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile della tariffa, sugli immobili occupati direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento di nuove attività come definite al successivo articolo 5, ma comunque entro il limite massimo di Euro 1.000,00
- 2.Tale percentuale sarà ridotta proporzionalmente qualora l'importo complessivo dei contributi da corrispondere ai beneficiari superi lo stanziamento di bilancio;
- 3.I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, sono tenuti al pagamento dell'imposta e ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni o tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, salvo successiva liquidazione del contributo ai sensi dell'art. 5 bis del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 5 – SOGGETTI BENEFICIARI**

- 1. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento i soggetti passivi:
- -della Nuova IMU di cui alla L. 160/2019 coloro che concedano in locazione l' immobile di proprietà a soggetti che avviano sul territorio comunale una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo (artigianali e piccole medie imprese, commerciale, turistica e di servizi). Sono comprese le assegnazioni di locali in comodato ad Associazioni senza scopo di lucro le cui iniziative culturali e sociali contribuiscano in modo continuativo alla promozione ed alla valorizzazione della realta' tricesimana.
- -della Nuova IMU di cui alla L. 160/2019 e/o della TARI coloro che avviano sul territorio comunale una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo (artigianale e piccole medie imprese, commerciale, turistica e di servizi). Sono comprese le assegnazioni di locali in comodato ad Associazioni senza scopo di lucro le cui iniziative culturali e sociali contribuiscano in modo continuativo alla promozione ed alla valorizzazione della realta tricesimana.

Sono esclusi dalle sopraccitate agevolazioni gli immobili classificati nelle categorie catastali da A/01 ad A/09;

- 2.Le attività devono avere caratteristiche di novita' e non devono costituire mera prosecuzione di iniziative svolte precedentemente da altri soggetti come meglio specificato al successivo articolo.
- 3.L'agevolazione Nuova IMU di cui alla L. 160/2019 è limitata alla quota di possesso dell'immobile per il quale ricorrono tutti i requisiti per l'agevolazione.
- 4.Per l'impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta e abbia iniziato l'attività produttiva dal 01 gennaio 2016 o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune nel medesimo periodo, secondo la data risultante dal Registro delle Imprese della CCIAA. Se l'attività viene interrotta nel corso del primo triennio, i soggetti beneficiari decadono dal contributo di cui al presente Regolamento dalla data di cessazione risultante agli atti del suddetto registro delle Imprese.

5.La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Tricesimo, nel medesimo immobile oggetto delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tale immobile deve essere direttamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività.

6.Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo di detti requisiti.

#### ART. 5 BIS) – MODALITA' OPERATIVE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1. Entro la data del 31.03 di ogni anno, l'avente diritto deve presentare al competente ufficio tributi la domanda di liquidazione del contributo relativo alla annualità precedente e ciò usufruendo del modulo predisposto dall'ufficio competente. La presentazione potrà essere effettuata in cartaceo, con deposito all'ufficio protocollo o con modalità telematiche mediante invio all'indirizzo pec dell'ente.
- 2. Alla domanda andranno allegate le pezze giustificative del pagamento dimostranti l'avvenuta corresponsione del tributo/imposta.
- 3. L'ente, verificati i requisiti del richiedente provvederà alla liquidazione del contributo entro e non oltre il 30.09 di ogni anno.

#### **ARTICOLO 6 - ESCLUSIONI**

- 1.Restano escluse dalle presenti agevolazioni le aperture commerciali temporanee per svendite di prodotti fine serie, nonchè le attività di cui all'art. 2, che siano cessate e nuovamente iniziate, da parte dello stesso soggetto anche se in forma giuridica diversa, seppure in locali diversi, entro un anno dalla sua cessazione.
- 2.Restano escluse altresì, le attività come mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorchè da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio attività:
- -Successione o donazione d'azienda;
- -Operazione di trasformazione;
- -Operazione di scissione e fusione d'azienda;
- 3. Sono in ogni caso escluse dalle presenti agevolazioni le nuove attività dove si pratica a titolo principale il gioco d'azzardo.

#### ARTICOLO 7 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

- 1.L'Ufficio Tributi, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui ai precedenti articoli.
- 2.Per poter usufruire delle esenzioni occorre che sussistano tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento. Nei casi di mancanza anche di uno solo di detti requisiti, l'Ufficio Tributi provvede al recupero delle eventuali somme già corrisposte a titolo di contributo.

#### ARTICOLO 8 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1.Il Comune di Tricesimo garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolgerà nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

## ARTICOLO 9 – EFFICACIA

1.Il presente Regolamento entra in vigore così come modificato dal 01 GENNAIO 2020.